

**DELIBERAZIONE 9 OTTOBRE 2014**  
**480/2014/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ SORGEA ENERGIA S.R.L. NEI**  
**CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 9 ottobre 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (di seguito: decreto-legge 74/12), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (di seguito: decreto-legge 83/12), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 111/06) e, in particolare, l'Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il verbale dell'audizione tenutasi in data 18 luglio 2014, presso gli uffici di Milano dell'Autorità.

## FATTO

1. La società Sorgea Energia (di seguito: Sorgea o reclamante) ha presentato, in data 10 giugno 2014, un reclamo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel Distribuzione o gestore), contestando la mancata evidenza dell'applicazione della quantificazione delle agevolazioni, di cui alla deliberazione 6/2013/R/com, previste per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 maggio 2012 e successivi;
2. giova premettere che il reclamante è un soggetto operante nella vendita di energia elettrica ai clienti finali, il quale non assume il ruolo di utente del dispacciamento, avvalendosi per lo svolgimento di tale attività della società Soenergy S.r.l. (di seguito: Soenergy);
3. il reclamante ha chiesto al gestore la quantificazione (anche per il tramite di Soenergy, in qualità di utente del dispacciamento per i punti di prelievo con riferimento ai quali Sorgea è il soggetto venditore) delle agevolazioni tariffarie a favore degli utenti colpiti dai suddetti eventi sismici di cui alla deliberazione 6/2013/R/com, in forza di quanto disposto dall'articolo 3 della deliberazione medesima; in data 9 maggio 2014,
4. il gestore, affermando di non aver ricevuto le comunicazioni citate da Sorgea, ha chiesto alla stessa l'elenco dei punti di prelievo di propria competenza, nonché copia della corrispondenza tra Soenergy e il gestore ritenuta, dalla stessa Sorgea, inevasa;
5. pertanto, in data 22 maggio 2014, Sorgea ha invitato Soenergy a trasmettere al gestore la documentazione volta a dimostrare l'impossibilità di determinare il dettaglio delle agevolazioni tariffarie;
6. Sorgea, non ricevendo risposta dal gestore, ha quindi presentato all'Autorità reclamo ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com, ribadendo la propria richiesta di evidenziazione del dettaglio delle agevolazioni applicate;
7. con nota 20 giugno 2014 (prot. 17343), l'Autorità ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com, l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
8. con nota 27 giugno 2014 (prot. 018070), l'Autorità ha comunicato al reclamante, al gestore e a Soenergy che nel corso dell'istruttoria è emersa l'esigenza di coinvolgere nel procedimento anche quest'ultima società; con detta nota l'Autorità ha, altresì, richiesto a Soenergy di trasmettere una serie di documenti e di informazioni;
9. con la suddetta nota del 27 giugno, inoltre, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com, ha convocato in audizione, per il 18 luglio 2014, presso la sede di Milano dell'Autorità, il reclamante, il gestore e l'utente del dispacciamento (Soenergy);

10. con note 4 luglio 2014 (prot. 018797), 9 luglio 2014 (prot.019244), 11 luglio 2014 (prot.020842), rispettivamente, Sorgea, Soenergy ed Enel hanno, quindi, trasmesso i documenti e le informazioni richieste;
11. il gestore, con nota 15 luglio 2014 (prot. 019802), ha rappresentato la propria posizione in ordine alle questioni oggetto del reclamo presentato da Sorgea e fornito, altresì, le informazioni richieste dall'Autorità;
12. in data 18 luglio 2014, presso la sede di Milano dell'Autorità, le società interessate dal reclamo (Sorgea, Soenergy ed Enel Distribuzione) sono state audite in contraddittorio, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com;
13. successivamente al predetto incontro, Sorgea ha inviato, all'Autorità, una nota integrativa in data 8 agosto 2014 (prot. n. 22522), relativa alle questioni oggetto della presente controversia; la competente Direzione tecnica dell'Autorità ha espresso il previsto parere in ordine alle questioni oggetto del reclamo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

## **VALUTAZIONE GIURIDICA**

### *A. Quadro normativo e fattuale*

14. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rilevano, in primo luogo, le disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, concernente le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, e in particolare:
  - l'articolo 1, comma 1, che definisce "utente del dispacciamento" il soggetto che ha concluso con la società Terna S.p.A. un contratto per il servizio di dispacciamento;
  - l'articolo 4, comma 2, che stabilisce che la conclusione, direttamente o attraverso l'interposizione di un terzo, del contratto per il servizio di dispacciamento in prelievo e del contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione è condizione necessaria per prelevare energia elettrica dalla rete con obbligo di connessione di terzi;
  - l'articolo 4, comma 4, laddove è testualmente previsto che "[...] L'interposizione di un terzo ai fini della conclusione dei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione e per il servizio di dispacciamento ha la forma di un mandato senza rappresentanza: il soggetto che stipula i due contratti deve essere il medesimo. Questi risponde delle obbligazioni che dagli stessi contratti traggono titolo nei confronti dell'esercente il servizio di trasmissione o di distribuzione e di Terna".
15. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rilevano, in secondo luogo, le disposizioni della deliberazione 6/2013/R/com, con cui l'Autorità ha dato

attuazione all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 74/12, adottando modalità operative per il riconoscimento delle agevolazioni alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012; in particolare, per quanto di interesse nell'ambito del reclamo in oggetto, l'articolo 3, comma 1, della predetta deliberazione dispone che:

- le agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica siano applicate dall'impresa di distribuzione e siano trasferite dagli esercenti la vendita al cliente finale destinatario delle agevolazioni medesime;
  - gli esercenti la vendita diano separata evidenza delle agevolazioni applicate; più in dettaglio, a tal fine, l'impresa distributrice deve provvedere tempestivamente, anche a mezzo di comunicazione diversa dai documenti di fatturazione, a dare evidenza all'esercente la vendita dell'avvenuta applicazione delle agevolazioni;
16. ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 5, relativamente al pagamento dei servizi erogati dopo il 20 maggio 2012, oggetto delle agevolazioni e già fatturati all'esercente la vendita di energia elettrica, l'impresa distributrice deve provvedere, entro il 30 giugno 2013, a effettuare e comunicare all'esercente medesimo i conguagli relativi a tali servizi;
17. nei "Chiarimenti in merito all'applicazione della deliberazione 6/2013/R/com", pubblicati sul suo sito internet dell'Autorità, si precisa altresì che:
- al punto 14, che su ogni bolletta deve darsi conto dell'applicazione delle agevolazioni e della quantificazione delle medesime;
  - al punto 15, che sia i distributori che i venditori devono applicare, nelle fatture successive al 17 gennaio 2013, le tariffe di distribuzione già comprensive delle agevolazioni; tali soggetti, pertanto, non possono applicare le tariffe senza tener conto delle agevolazioni, provvedendo successivamente a effettuare un conguaglio.
18. Dalla documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria risulta il seguente quadro fattuale:
- con lettera del 2 aprile 2014, il reclamante ha richiesto, al gestore, di provvedere a rendere esatta e chiara contezza (anche per il tramite di Soenergy, in qualità di fornitore di Sorgea e utente del dispacciamento per i punti di prelievo con riferimento ai quali Sorgea è il soggetto venditore) dei valori di tariffa piena e delle agevolazioni applicate, oltre al dettaglio sia nominativo che economico degli utenti a cui lo stesso gestore ha riconosciuto l'agevolazione;
  - il gestore, con lettera in data 9 maggio 2014, ha chiesto, a Sorgea, di trasmettere l'elenco dei punti di prelievo di propria competenza, nonché la corrispondenza tra Soenergy ed il gestore ritenuta, da Sorgea stessa, inevasa;
  - Sorgea, con lettera del 22 maggio 2014, ha invitato Soenergy a trasmettere al gestore la documentazione volta a dimostrare l'impossibilità di determinare il dettaglio delle agevolazioni tariffarie;

- Sorgea, non ricevendo risposta dal gestore, in data 10 giugno 2014, ha presentato, all’Autorità, reclamo, ai sensi dell’articolo 3 dell’Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com, formulando, anche in tale sede, richiesta di evidenziazione, da parte del gestore, del dettaglio delle agevolazioni applicate.

#### *B. Argomentazioni del reclamante*

19. Il reclamante afferma di non essere in grado di applicare quanto disposto dall’articolo 3, della deliberazione 6/2013/R/com, con particolare riferimento all’obbligo, posto in capo agli esercenti la vendita, di dare separata evidenza delle agevolazioni applicate, come anche precisato nei già citati chiarimenti pubblicati sul sito internet dell’Autorità, dove, al punto 14, si precisa che su ogni bolletta deve essere riportata l’indicazione della presenza dell’applicazione delle agevolazioni e la quantificazione delle medesime;
20. la sopra dichiarata impossibilità del reclamante deriverebbe dalla mancata evidenziazione dell’ammontare delle agevolazioni da parte di Soenergy, sulla base di quanto da detta società ricevuto da parte del gestore;
21. il reclamante, in particolare nella nota integrativa dell’8 agosto 2014, muovendo dalle previsioni del decreto-legge 74/12 e del decreto-legge 83/12, rileva la sussistenza di obblighi di collaborazione posti in capo a tutti i soggetti interessati (dall’impresa distributrice all’esercente la vendita), al fine di consentire il trasferimento delle agevolazioni tariffarie ai clienti finali;
22. sulla scorta delle argomentazioni sopra ricostruite, il reclamante chiede che l’Autorità ordini al gestore di provvedere al calcolo dell’ammontare delle agevolazioni per ciascun cliente e di comunicare, altresì, tale ammontare al reclamante medesimo.

#### *C. Argomentazioni del gestore*

23. Il gestore afferma di aver adempiuto a tutti gli obblighi posti in capo al medesimo dalla deliberazione 6/2013/R/com, precisando inoltre che:
  - Sorgea non intrattiene alcun rapporto contrattuale col gestore il quale, da parte sua, non è tenuto a fornire informazioni inerenti i punti di prelievo a soggetti diversi dal titolare del relativo contratto di trasposto o di connessione;
  - in ogni caso, dall’analisi dei 1635 punti di prelievo (POD) forniti da Sorgea, risulta che l’agevolazione è stata ad oggi correttamente applicata ai soggetti aventi diritto;
  - nel fatturare il servizio di trasporto a Soenergy, si è tenuto conto delle previste agevolazioni, senza darne però esplicita evidenza; ciò facendo, si è seguito quanto indicato al punto 15 dei sopracitati “Chiarimenti” in merito all’applicazione della deliberazione 6/2013/R/com, ove si precisa che le

tariffe di distribuzione devono essere applicate già comprensive delle agevolazioni;

- nella fattura aggregata, che riepiloga i POD oggetto di fatturazione e che viene inviata al titolare del contratto di trasporto per i medesimi POD, sono evidenziati i “POD in regime di agevolazione per l’Emilia”;
- le disposizioni di cui alla deliberazione 6/2013/R/com, concernenti l’evidenziazione delle agevolazioni all’esercente la vendita, sono state ottemperate dal gestore, nei confronti dell’utente del dispacciamento, rendendo disponibili sul proprio portale informatico (FOUR), sia le letture aggregate, dalle quali emergono i soggetti che fruiscono delle agevolazioni, che pubblicando, sul medesimo portale, una apposita reportistica alla quale i soggetti abilitati possono accedere per ottenere le informazioni di dettaglio.

#### *D. Argomentazioni dei terzi intervenuti nel procedimento*

24. Soenergy, intervenuta in audizione, afferma che risulta possibile effettuare il calcolo dell’agevolazione tariffaria *de quo* partendo dal valore al netto di tale agevolazione, come di fatto avvenuto allorché Soenergy, a differenza del caso in questione, ha svolto, essa stessa, direttamente, attività di vendita ai clienti finali, i quali hanno regolarmente ricevuto separata evidenza della tariffa piena e della agevolazione applicata.

#### *E. Valutazione delle argomentazioni del reclamante, del gestore e del terzo intervenuto nel procedimento*

25. Giova anzitutto ricordare, in via preliminare, che Soenergy è il soggetto titolare di rapporti contrattuali col gestore in qualità di utente del dispacciamento, avendo allo scopo ricevuto l’apposito mandato ai sensi della regolazione vigente;
26. il gestore ha evidenziato che le agevolazioni applicate ai clienti finali sono riscontrabili dal titolare del contratto di trasporto per ogni singolo POD attraverso un apposito *report* pubblicato sul portale denominato FOUR;
27. Soenergy ha, inoltre, confermato che le informazioni rese disponibili dal gestore sul predetto portale FOUR consentono il calcolo dell’agevolazione tariffaria per ciascun POD oggetto di agevolazione, come avvenuto nei casi in cui Soenergy, oltre che svolgere l’attività di utente del dispacciamento, svolge anche l’attività di vendita ai clienti finali;
28. in relazione al punto 15 dei summenzionati “Chiarimenti” sull’applicazione della deliberazione 6/2013/R/com, appare evidente che la precisazione ivi contenuta, secondo cui le tariffe di distribuzione devono essere applicate già comprensive delle agevolazioni, non è intesa ad affermare che non deve essere data esplicita evidenza degli ammontari delle agevolazioni; essa è, piuttosto, volta a chiarire che non è possibile applicare le tariffe senza tener conto delle agevolazioni

provvedendo successivamente a un conguaglio, dovendosi applicare, fin da subito, le agevolazioni; e ciò in linea con l'esigenza di garantire ai clienti localizzati nei comuni danneggiati dagli eventi sismici un immediato beneficio economico;

29. dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, il comportamento tenuto dal gestore può ritenersi corretto, dal momento che:
- il gestore ha adempiuto all'obbligo previsto dall'articolo 3 della deliberazione 6/2013/R/com, di dare evidenza all'esercente la vendita dell'avvenuta applicazione delle agevolazioni; e ciò attraverso il proprio portale (FOUR) dedicato alla fatturazione ;
  - Soenergy ha riconosciuto la possibilità di calcolare l'agevolazione tariffaria per ciascun POD oggetto di agevolazione, stante il rapporto contrattuale esistente tra essa e il gestore.
30. Va, infine, evidenziato che è interesse del sistema elettrico complessivamente considerato quello di minimizzare i costi per l'esplicitazione della quantificazione delle agevolazioni in questione ai singoli POD. Sotto altro riguardo, va, altresì, sottolineato che l'obbligo di evidenziare, su ogni bolletta, l'applicazione delle agevolazioni, nonché la quantificazione delle medesime, è previsto in funzione della tutela degli interessi dei clienti localizzati nei comuni danneggiati dagli eventi sismici e tali interessi assumono rilievo primario nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 74/14, cui l'Autorità ha dato attuazione con la deliberazione 6/2013/R/com

## **DELIBERA**

1. di respingere il reclamo presentato dalla società Sorgea Energia S.r.l.;
2. di prescrivere a Sorgea Energia S.r.l. e a Soenergy S.r.l. di porre in essere tutte le attività collaborative necessarie, al fine di pervenire alla esatta quantificazione delle agevolazioni, di cui alla deliberazione 6/2013/R/com, nonché alla loro successiva esplicitazione in bolletta;
3. di trasmettere, all'Autorità, entro mesi due (2) dalla notificazione della presente decisione, una relazione nella quale si dia dettagliatamente conto dei tempi e dei modi con i quali sono state soddisfatte le disposizioni di cui alla deliberazione 6/2013/R/com;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

9 ottobre 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*